

## COLLEGIO DI BARI

composto dai signori:

(BA) TUCCI	Presidente
(BA) BARTOLINI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(BA) VITERBO	Membro designato dalla Banca d'Italia
(BA) CIPRIANI	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(BA) QUARTA	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore FRANCESCA BARTOLINI

Seduta del 12/01/2026

### FATTO

Il ricorrente, mutuatario dell'intermediario convenuto, esaurita la fase del reclamo si rivolge all'Arbitro riferendo che la banca gli avrebbe di fatto imposto di stipulare una polizza assicurativa collegata al mutuo, con premio unico di 8.454,00 euro, finanziato tramite prestito personale. Sostiene che tra la polizza e il mutuo vi sia un collegamento negoziale data la contestualità, la durata coincidente e il finanziamento del premio da parte della stessa banca; contesta il mancato inserimento del costo della polizza nel TAEG, in violazione delle istruzioni di Banca d'Italia e degli obblighi informativi. Richiamate precedenti sanzioni AGCM a carico dell'intermediario convenuto, di cui lamenta un conflitto di interessi nel caso di specie, sostiene di esser stato vittima di una pratica commerciale scorretta. Chiede quindi la restituzione del premio a titolo di danno da pratica commerciale scorretta, o come restituzione conseguente alla nullità della polizza, oppure, in subordine, la restituzione dei costi di intermediazione, quantificati in 4.311,54 euro, il tutto oltre a interessi e con rifusione delle spese di assistenza professionale, che quantifica in 500,00 euro.

L'intermediario convenuto, costituitosi, eccepisce preliminarmente l'inammissibilità del ricorso per consulenzialità della domanda. Eccepisce che la polizza, stipulata il 5 giugno 2020 con premio finanziato tramite prestito personale, era facoltativa e non necessaria per ottenere il mutuo, come indicato nel modulo di adesione. Rileva che il ricorrente ha esercitato il recesso dalla polizza nel 2025, ottenendo il rimborso del premio non goduto (6.719,09 euro). Eccepisce l'infondatezza delle domande risarcitorie e contesta la rimborsabilità delle spese legali. Chiede di dichiarare l'inammissibilità del ricorso o, in subordine, di rigettarlo.

In fase di replica il ricorrente precisa che la sua domanda non mira a ottenere un nuovo calcolo del TAEG, ma l'accertamento di una pratica commerciale scorretta, perché il costo della polizza non compare nel contratto e nel PIES. Contesta la documentazione prodotta dalla banca come prova della facoltatività della polizza, e richiama ancora le sanzioni irrogate dall'AGCM.

In controplica l'intermediario eccepisce che le condotte sanzionate dall'AGCM si riferiscono ad altri periodi (2008–2011 e 2017–2018), non a quello *de quo* (il 2020), che parte delle sanzioni è stata annullata in sede amministrativa e che vi è, su questo, c'è un giudizio pendente.

## DIRITTO

1. Il Collegio è chiamato a esprimersi sul diritto del ricorrente a vedersi restituire dall'intermediario convenuto l'importo corrispostogli a titolo di premi assicurativi in relazione alla copertura su un contratto di mutuo, per un importo complessivo di 10.277,59 euro.
2. Il ricorso merita accoglimento nei termini e per le ragioni che seguono.
3. Va respinta anzitutto l'eccezione di inammissibilità per consulenzialità della domanda, che è chiara nel *petitum* e nella *causa petendi*: si chiede infatti al Collegio di valutare la correttezza della condotta dell'intermediario e di accertare il suo eventuale inadempimento agli obblighi di correttezza su di esso incombenti, con conseguente accertamento di un diritto del ricorrente alla restituzione del premio assicurativo corrisposto o al risarcimento del danno (fra le molte, in questo senso, questo Collegio, n. 12879/2022).
4. Secondo il ricorrente la polizza assicurativa era funzionalmente collegata al mutuo, e di fatto obbligatoria per ottenerlo, ma il suo costo non è stato indicato nel contratto. La condotta tenuta dall'intermediario convenuto, che dunque avrebbe, da un lato, omesso di indicare il costo della polizza nel contratto e, dall'altro, collocato forzosamente la polizza, il cui premio è stato peraltro da lui stesso finanziato, in conflitto di interessi, avrebbe causato un danno e genererebbe il suo diritto a ottenere dal resistente l'importo del premio a titolo restitutorio (per la mancata indicazione del costo) o risarcitorio (per la pratica commerciale scorretta).
5. Fra i diversi profili di doglianza, va anzitutto vagliato quello relativo alla asserita mancata indicazione, fra i costi legati al mutuo, del premio assicurativo: infatti, secondo l'art. 117, comma 4 del T.U.B. «[i] contratti indicano il tasso d'interesse e ogni altro prezzo e condizione praticati, inclusi, per i contratti di credito, gli eventuali maggiori oneri in caso di mora». Secondo un orientamento consolidato in seno ai Collegi dell'Arbitro, perché i costi assicurativi siano ricompresi nella nozione di «ogni altro prezzo e condizione praticati» e debbano quindi essere indicati nel contratto di mutuo è sufficiente che essi si riferiscano a polizze connesse al finanziamento, a prescindere dal carattere obbligatorio o facoltativo delle coperture (in tal senso, fra le molte, questo Collegio nn. 12879/2022 e 13842/2020).
6. E, allora, a prescindere dalla circostanza per cui la polizza CPI (*Credit Protection Insurance*) fosse facoltativa o obbligatoria, il Collegio valuta se il prezzo indicato dall'intermediario effettivamente ne dovesse includere e ne includesse il costo. Dai documenti agli atti emerge che fra la polizza assicurativa e mutuo fondiario c'è una evidente connessione: il «Modulo di Adesione alla copertura assicurativa» richiama il numero di pratica del finanziamento, e la descrizione nel set informativo della polizza è chiaro nel riferirsi alla copertura per «gli imprevisti che possono compromettere la capacità di rimborso del mutuo o del finanziamento».
7. Il comma 7 della disposizione sopra menzionata sanziona l'intermediario in questi termini: in luogo dei costi assicurativi non indicati nel contratto vanno applicati quelli eventualmente pubblicizzati nella fase precontrattuale e, in mancanza di pubblicità, nulla è dovuto, con conseguente retrocessione dell'intero premio corrisposto (su questo, fra le molte, questo Collegio nn. 12879/2022 e 13842/2020, ma anche ABF Roma, nn. 405/2023 e 6758/2022 e ABF Bologna, n. 3499/2022). Nel caso di specie il costo della polizza non risulta menzionato né nel «Documento di Sintesi» né nell'atto di mutuo, e del



resto l'intermediario non contesta tale circostanza. La domanda di restituzione merita dunque accoglimento, ma con le precisazioni che seguono.

8. Il ricorrente ha espressamente domandato la restituzione integrale del premio pagato, ma è provato che egli ha già ottenuto il rimborso di parte del premio a seguito dell'esercizio del recesso dalla polizza, per un importo pari a 6.719,09 euro, di talché il Collegio accerta il suo diritto a ottenere la quota residua del premio corrisposto.

9. La domanda di rifusione delle spese professionali non merita accoglimento, essendo priva di alcun supporto probatorio.

### **P.Q.M.**

**Il Collegio, in parziale accoglimento del ricorso, dispone che l'intermediario corrisponda al ricorrente la somma di € 1.735,00.**

**Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di € 200,00 quale contributo alle spese della procedura e al ricorrente la somma di € 20,00 quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.**

IL PRESIDENTE